

**COMMISSIONE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO****Oggetto: Richiesta chiarimento Circolare INPS n. 113/2021**

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito di cui all'oggetto, nella seduta del 21/04/2023 espone il seguente parere.

Si riepiloga preliminarmente il tema affrontato dalla Circolare.

Questa verte sui i provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali; questi provvedimenti a norma di legge producono effetti *dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro*. In tal caso il provvedimento di variazione produrrà invece i suoi effetti retroattivamente sin dalla data dell'inquadramento iniziale.

Si può verificare un terzo caso qualora l'imprenditore ometta la comunicazione di mutamenti intervenuti nell'attività successivamente, tali da comportare una diversa classificazione ai fini previdenziali inizialmente dichiarati.

L'evoluzione giurisprudenziale ha sancito che tale eventualità non è più da equiparare all'ipotesi delle dichiarazioni inesatte fin dal principio, e quindi nella fattispecie non sussiste la retroattività del provvedimento di variazione d'ufficio dell'INPS.

In merito questa Commissione osserva preliminarmente che la Circolare non concerne espressamente le imprese artigiane, la cui normativa risiede nella legge quadro n. 443/1985. In particolare, il superamento dei limiti dimensionali previsto dall'art. 4 della citata legge causa conseguentemente un diverso inquadramento dell'impresa, che in tal caso, fatte salve le tolleranze temporanee previste dall'art. 5, perde la qualifica di artigiana.

Tale perdita del requisito in corso di attività si ha per consolidata al momento stesso del superamento dei limiti dimensionali.

Pertanto, non è da considerare ammissibile un provvedimento che faccia decorrere la perdita del requisito artigiano in un momento diverso dal verificarsi del superamento stesso, in analogia con quanto indicato dalla recente giurisprudenza citata nella Circolare.

Il Presidente della CRA

Andrea Trinelli

/gg

Viale Aldo Moro 44  
40127 Bologna

tel 051.5276425

industriapmi@regione.emilia-romagna.it  
industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif.					Fasc.		

Protocollo n. 109

Parma, 22 marzo 2023

**Oggetto:**  
**Richiesta chiarimento Circolare Inps n. 113 del 2021**

**Alla Regione Emilia-Romagna  
Servizio Politiche per l'Industria, Artigianato  
e la Cooperazione e i Servizi - CRA  
V.le Aldo Moro 44  
40127 – Bologna**

Comunicazione via Pec: [cra@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:cra@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Spettabile Commissione,

con la presente desideriamo sottoporre alla Vostra cortese attenzione la presente richiesta di chiarimento in merito al contenuto della Circolare Inps n. 113 del 28 luglio 2021.

Nello specifico si richiede se la previsione della Circolare in oggetto trova applicazione anche nel caso di cancellazione dall'Albo artigiani di impresa che abbia superato i limiti dimensionali previsti dalla Legge 443/85 e, in caso affermativo, se l'effetto decorre dalla data di notifica del provvedimento di variazione di inquadramento previdenziale da parte dell'Inps (periodo di paga in corso alla data di notifica).

Nel rimanere a disposizione, ringraziamo e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
(Dr. Maurizio Caprari)

